



Dipartimento federale delle finanze DFF
Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Département fédéral des finances DFF
Departament federal da finanzas DFF

Rapporto

del Dipartimento federale delle finanze

sui

risultati della procedura di consultazione

relativa alla

revisione dell'articolo 38 LBVM

giugno 2004

Indice

1	Situazione iniziale	4
2	Partecipanti alla consultazione	4
3	Risultati della procedura di consultazione	5
3.1	Fautori	5
3.2	Contrari	5
3.3	Proposte.....	6
3.3.1	Revisione dell'articolo 161 CP	6
3.3.2	Terzi non implicati secondo l'articolo 38 capoverso 4 terzo periodo LBVM	6
3.3.3	Termine di impugnazione secondo l'articolo 38 capoverso 5 LBVM.....	6
3.3.4	Diversi	6

1 Situazione iniziale

La vigente disposizione relativa all'assistenza amministrativa nella legge federale sulle borse (LBVM) deve essere sottoposta a revisione. Infatti, l'assistenza amministrativa nei confronti di alcuni Stati è attualmente completamente bloccata e le direttive internazionali determinanti non possono essere rispettate. A causa del carattere restrittivo dell'assistenza amministrativa prevista dalla legge sulle borse, la piazza finanziaria svizzera ha acquisito la fama di piazza finanziaria che rende possibili gli abusi di mercato e che non collabora al perseguimento efficace dei reati borsistici. Per la Svizzera questa situazione comporta svantaggi concorrenziali sul mercato internazionale, dove l'autorizzazione a svolgere un'attività economica dipende da una collaborazione soddisfacente tra le competenti autorità di vigilanza. La revisione è pertanto nell'interesse economico della piazza finanziaria Svizzera.

Il disegno di revisione posto in consultazione si prefigge di colmare le lacune esistenti. Il principio di confidenzialità è ora subordinato alla riserva di prescrizioni estere sulla pubblicità dei procedimenti. Inoltre, d'ora in poi le informazioni trasmesse potranno essere comunicate a ulteriori organi senza l'approvazione della Commissione delle banche, ma soltanto allo scopo di attuare regolamentazioni in materia di borse, commercio di valori mobiliari e commercianti di valori mobiliari (principio di specialità). La trasmissione alle autorità penali per uno scopo diverso resta tuttavia possibile soltanto se tutte le condizioni per l'assistenza giudiziaria in materia penale sono soddisfatte, anche quella della doppia punibilità. La procedura del cliente viene mantenuta, ma è resa più stringata e sollecita affinché le informazioni richieste possano essere trasmesse entro sei mesi.

Nel mese di novembre del 2003, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze DFF di avviare una procedura di consultazione sulla revisione delle disposizioni relative all'assistenza amministrativa nella legge federale sulle borse (LBVM). La procedura di consultazione si è conclusa il 30 aprile 2004.

2 Partecipanti alla consultazione

Sono stati invitati a partecipare alla procedura di consultazione i Governi dei 26 Cantoni, il Tribunale federale, 13 partiti politici, dieci associazioni mantello dell'economia nonché altre 27 organizzazioni.

20 Cantoni (tutti tranne AR, SG, UR, GL, OW e VD), cinque partiti politici (PS, UDC, PLR, PPD e UDF), tre associazioni mantello (Economiesuisse, Associazione svizzera dei banchieri [Associazione dei banchieri] e Unione svizzera delle arti e mestieri [USAM]) nonché altre sette organizzazioni (Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni, Borsa Svizzera SWX [SWX], Associazione delle banche cantonali, Associazione svizzera dei banchieri privati, Unione Svizzera dei Fiduciari, Associazione Svizzera d'Assicurazioni e Associazione delle banche estere in Svizzera) hanno inoltrato loro osservazioni materiali. Alla consultazione hanno inoltre preso parte tre altri partecipanti (Federazione Holding, Gruppo di lavoro Swissaid e Studio legale B&P).

La Holding RBA, l'Associazione di Banche Svizzere Commerciali e di Gestione come pure l'Associazione svizzera dei commercianti indipendenti di valori mobiliari (Schweizer Verband Unabhängiger Effekthändler) hanno dato la loro adesione al parere dell'Associazione di banchieri. L'Unione svizzera degli imprenditori condivide il parere di Economiesuisse.

3 Risultati della procedura di consultazione

3.1 Fautori

Tutti i Cantoni invitati alla procedura di consultazione, come pure PS, PLR, PPD, UDF nonché Economiesuisse, l'Associazione dei banchieri, l'Associazione delle banche estere in Svizzera, l'Unione Svizzera dei Fiduciari, l'Associazione svizzera dei commercianti indipendenti di valori mobiliari, l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni, la Holding RBA, l'Associazione delle Banche Cantionali, l'Associazione svizzera dei banchieri privati, la SWX, l'Associazione di Banche Svizzere Commerciali e di Gestione, l'Unione svizzera delle arti e mestieri, il Gruppo di lavoro Swissaid e altri, si sono espressi a favore.

I fautori hanno però formulato le seguenti considerazioni: con riferimento al segreto bancario, i Cantoni **Zurigo** e **Zugo** sottolineano che il principio di specialità non deve in nessun caso essere ulteriormente allentato. Il **PPD** vi aderisce a condizione che il segreto bancario sia salvaguardato. Il Canton **Nidvaldo** critica il fatto che, secondo la modifica di legge proposta, non possa essere completamente esclusa la possibilità di trasmissione di informazioni ad autorità fiscali di Stati terzi. Le osservazioni di **Economiesuisse** non sono chiare: sebbene l'associazione accolga favorevolmente la proposta di revisione della LBVM, non vuole che i previsti allentamenti vengano estesi ad altre leggi. In relazione all'imminente revisione della legge sul riciclaggio di denaro, essa ribadisce di non condividere di principio la rinuncia alla doppia punibilità. L'**Unione svizzera degli imprenditori** si associa al parere di Economiesuisse. Anche secondo il parere del Canton **Argovia** e dell'**Associazione delle banche cantionali** la revisione deve rimanere circoscritta alla vigilanza del mercato borsistico e in futuro non deve essere estesa alla legge sul riciclaggio di denaro e alla legge sulle banche.

3.2 Contrari

L'**UDC** e la **Federazione Holding** sono contrarie alla rinuncia alla doppia punibilità e chiedono un esame approfondito di altre opzioni al fine di migliorare l'assistenza amministrativa. La **Chambre Vaudoise des Arts et Métiers**, un'organizzazione membro dell'Unione svizzera delle arti e mestieri, respinge la rinuncia al principio di confidenzialità.

Lo **Studio legale B&P** dichiara che negli USA sono stati pubblicati su Internet dei dati inviati nell'ambito dell'assistenza amministrativa e che tale condotta deve essere assolutamente biasimata. Il principio di specialità e il principio della lunga mano non sarebbero dunque efficaci, visto che ogni utente di Internet leggendo le *litigation releases* (informa-

zioni delle autorità di vigilanza statunitensi al pubblico tramite i media) può venire a conoscenza di fattispecie (asserite).

3.3 Proposte

3.3.1 Revisione dell'articolo 161 CP

La SWX, l'Associazione delle banche estere in Svizzera e il Canton Lucerna chiedono una per quanto possibile rapida revisione dell'articolo relativo ai reati insider.

L'Associazione dei banchieri, l'Associazione di Banche Svizzere Commerciali e di Gestione, Economiesuisse e il Canton Appenzello Interno propongono di stralciare, senza sostituzione, l'articolo 161 numero 3 CP.

Il PS è contrario a una revisione simultanea dell'articolo relativo ai reati insider, poiché provocherebbe un ritardo della revisione della disposizione relativa all'assistenza amministrativa.

3.3.2 Terzi non implicati secondo l'articolo 38 capoverso 4 terzo periodo LBVM

Economiesuisse, la Federazione Holding, l'Associazione svizzera dei banchieri privati e il Canton Appenzello Interno chiedono un'interpretazione estensiva dell'espressione "informazioni concernenti persone manifestamente non implicate". L'Associazione delle banche estere in Svizzera auspica che nel messaggio venga fatta chiarezza su questo punto. Secondo Appenzello Interno e l'Associazione svizzera dei banchieri privati, i terzi non implicati devono poter fruire di ogni eccezione atta a dispensarli dalla procedura e dalla trasmissione ad autorità estere delle loro informazioni relative ai clienti.

Il PLR vorrebbe modificare il capoverso 4 in modo da escludere che nella prassi soltanto terzi incaricati siano considerate persone manifestamente non implicate nella fattispecie da verificare.

3.3.3 Termine di impugnazione secondo l'articolo 38 capoverso 5 LBVM

La Chambre Vaudoise des Arts et Métiers, l'Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni e lo Studio legale B&P auspicano che sia mantenuto il termine di 30 giorni per impugnare le decisioni dell'autorità di vigilanza concernenti la trasmissione di informazioni alle autorità estere di vigilanza.

L'Associazione delle banche cantonali critica la limitazione dei diritti delle persone interessate dall'assistenza amministrativa attraverso relative prescrizioni procedurali.

3.3.4 Diversi

Con riferimento al capoverso 2 lettera a, il Canton Zurigo propone di prevedere delle sanzioni nel caso in cui le informazioni trasmesse non vengano utilizzate unicamente nel quadro del principio di specialità. Con riguardo al principio di proporzionalità di cui al capover-

so 4, Zurigo solleva la questione se per il disbrigo di una richiesta di informazioni proveniente da autorità estere non debba essere posta come condizione l'esistenza di un valore patrimoniale minimo per contenere gli oneri amministrativi e le elevate spese di una simile procedura.

Secondo l'Associazione delle banche cantonali e il Cantone dei Grigioni, in caso di trasmissione di informazioni è obbligatorio eseguire la procedura del cliente, secondo cui le persone oggetto di una trasmissione devono necessariamente essere informate del fatto che, nel quadro del principio di specialità, i loro dati potrebbero essere trasmessi anche ad autorità incaricate del perseguimento penale.

Il Canton Lucerna rinvia al gruppo di esperti istituito a livello federale per la rielaborazione del diritto penale fiscale e propone di attendere le conclusioni di questo gruppo di esperti al fine di effettuare la presente revisione in sintonia con quella del diritto penale fiscale.

Il Canton Giura propone di completare il capoverso 2 lettera a con l'espressione "y compris à des autorités pénales", al fine di chiarire ulteriormente che, nell'ambito del principio di specialità, è possibile trasmettere informazioni anche ad autorità penali.

La Chambre Vaudoise des Arts et Métiers propone di stralciare il primo e secondo periodo del capoverso 4 del disegno ("La procedura amministrativa è eseguita sollecitamente. La Commissione delle banche tiene conto del principio di proporzionalità.") poiché contengono un principio giuridico evidente e generale.

Secondo lo Studio legale B&P nel capoverso 2 lettera b occorre stralciare la riserva delle prescrizioni sulla pubblicità dei procedimenti e l'informazione del pubblico su tali procedimenti oppure non deve essere ammessa l'informazione del pubblico attraverso Internet o analoghi mezzi di comunicazione generalmente accessibili. Esso propone inoltre di stralciare il capoverso 3 e l'ultimo periodo del capoverso 6 (quest'ultimo perché a suo avviso l'assistenza amministrativa rientra materialmente nell'assistenza giudiziaria a causa del suo riferimento principale al diritto in materia di reati insider).